

COMMISSIONE VII

DIFESA

31.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 GIUGNO 1974

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE VILLA

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Proroga del termine previsto dall'articolo 1 della legge 15 dicembre 1969, n. 1022, per l'esercizio della facoltà di assumere veterinari civili convenzionati presso enti dell'esercito (2451) . . .	365
PRESIDENTE	365, 366
LATTANZIO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	366
NAHOUM	366
VAGHI, <i>Relatore f.f.</i>	365
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Istituzione presso il Ministero della difesa del ruolo degli assistenti tecnici di radiologia medica (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (2419)	366
PRESIDENTE	366, 367, 368
ANGELINI	368
LATTANZIO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	368
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	369

La seduta comincia alle 9,40.

VAGHI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Proroga del termine previsto dall'articolo 1 della legge 15 dicembre 1969, n. 1022, per l'esercizio della facoltà di assumere veterinari civili convenzionati presso enti dell'esercito (2451).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga del termine previsto dall'articolo 1 della legge 15 dicembre 1969, n. 1022, per l'esercizio della facoltà di assumere veterinari civili convenzionati presso enti dell'esercito ».

Essendo il relatore de Meo forzatamente assente, prego l'onorevole Vaghi di sostituirlo.

VAGHI, *Relatore f.f.* L'onorevole de Meo, che non ha potuto oggi essere presente, mi ha pregato di rifarmi alla relazione da lui svolta in occasione della discussione del disegno di legge in sede referente: è quanto faccio, limitandomi a ricordare ai colleghi le considerazioni svolte dal relatore in quella

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1974

circostanza, e a raccomandare alla Commissione l'approvazione dei due articoli di cui consta il provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

NAHOUM. Il gruppo comunista condivide le ragioni che hanno suggerito al Governo di richiedere la proroga del termine previsto dall'articolo 1 della legge 15 dicembre 1969, n. 1022, per l'esercizio della facoltà di assumere veterinari civili convenzionati presso enti dell'esercito.

Certo, sarebbe auspicabile che i ruoli fossero riportati al numero indispensabile. Sappiamo infatti quali inconvenienti di carattere tecnico si verificano, e quindi pensiamo che il problema debba essere esaminato dal Ministero della difesa, per fare in modo da snellire il servizio; però occorre anche immettere dei nuovi quadri di veterinari nel servizio delle forze armate, eliminando gradatamente le convenzioni che causano gli inconvenienti di cui dicevo.

Considerata comunque la necessità e l'urgenza di continuare, almeno per un certo periodo, a provvedere a mezzo di convenzioni, il gruppo comunista esprime parere favorevole all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

LATTANZIO, Sottosegretario di Stato per la difesa. Il Governo raccomanda ancora alla Commissione l'approvazione del disegno di legge, ed assicura l'onorevole Nahoum che il riordino dei servizi sanitari è ormai giunto alla fase conclusiva, per cui il Governo stesso si augura di poter al più presto presentare il relativo disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

ART. 1.

Il termine previsto dall'articolo 1 della legge 15 dicembre 1969, n. 1022, per l'esercizio della facoltà di affidare a veterinari civili, mediante convenzioni di durata annuale,

incarichi attinenti al servizio veterinario dell'esercito, è prorogato fino al 31 dicembre 1978.

(E approvato).

ART. 2.

All'onere annuo di lire 24 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1974 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(E approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione presso il Ministero della difesa del ruolo degli assistenti tecnici di radiologia medica (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (2419).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione presso il Ministero della difesa del ruolo degli assistenti tecnici di radiologia medica », già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 10 ottobre 1973.

Come i colleghi ricordano, per alcuni emendamenti presentati si era reso necessario richiedere il parere della I Commissione affari costituzionali e della V Commissione bilancio. La I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole; la V Commissione bilancio ci ha invece trasmesso il seguente parere: « Su proposta del Presidente Tarabini, la Commissione, mentre non ravvisa alcuna implicazione di carattere finanziario né altri estremi di competenza della Commissione bilancio per quanto riguarda la nuova formulazione dell'articolo 3 del disegno di legge, proposta dal Governo e trasmessa dalla competente Commissione di merito in data 15 maggio 1974, delibera, invece, di esprimere parere contrario tanto sull'articolo 3-bis, proposto dal Governo, quanto sull'emendamento al medesimo articolo 3-bis a firma dei deputati Angelini e Venegoni,

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1974

poiché ritiene che entrambi gli emendamenti implicino una maggiore spesa certamente non contenibile entro i limiti dell'onere inizialmente previsto dal disegno di legge e quindi non fronteggiabile con i mezzi di copertura originariamente predisposti.

Con l'occasione la Commissione, tenuto conto che l'eventuale approvazione della nuova formulazione dell'articolo 3 da parte della Commissione difesa comporterà comunque il rinvio del progetto di legge all'altro ramo del Parlamento, segnala l'opportunità di perfezionare e aggiornare al corrente esercizio finanziario l'indicazione di spesa e copertura formulata all'articolo 6 del disegno di legge, imputando l'onere ai normali stanziamenti del capitolo 1601 del bilancio difesa 1974 e dei capitoli corrispondenti degli esercizi finanziari successivi e quindi eliminando qualsiasi riferimento al bilancio del decorso esercizio finanziario ».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura degli articoli 1 e 2 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

È istituito presso il Ministero della difesa il ruolo organico della carriera esecutiva degli assistenti tecnici di radiologia medica, con la consistenza indicata nell'annessa tabella.

Il personale di cui al precedente comma è destinato a prestare servizio presso gli stabilimenti o gli enti sanitari militari con le mansioni previste dall'articolo 11 della legge 4 agosto 1965, n. 1103.

(È approvato).

ART. 2.

Per l'accesso alla carriera esecutiva di cui al precedente articolo è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado e del diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica.

Con regolamento di esecuzione sarà determinato il programma per gli esami di concorso. Fino a quando non sarà emanato detto regolamento, il programma sarà stabilito col bando di concorso.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

Alla prima formazione del ruolo della carriera esecutiva previsto dall'articolo 1 si provvede, nel seguente ordine di precedenza:

a) mediante trasferimento, nella qualifica corrispondente, degli impiegati di ruolo organico delle carriere esecutive del Ministero della difesa in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge presso stabilimenti o enti militari sanitari, che siano muniti del diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica;

b) mediante inquadramento, nella qualifica iniziale, del personale di ruolo della carriera ausiliaria, del personale non di ruolo e di quello operaio del Ministero della difesa in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge, che siano in possesso del diploma indicato alla lettera a), anche se sprovvisti del titolo di studio previsto dall'articolo 2.

Il trasferimento e l'inquadramento sono disposti a domanda degli interessati, da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sulle domande provvede il Ministro sentito il Consiglio di amministrazione per gli impiegati civili, nei limiti dei posti di organico fissati per ciascuna qualifica.

Gli impiegati trasferiti conservano, a tutti gli effetti, l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita, prendendo posto secondo l'ordine del ruolo di provenienza. In caso di pari anzianità di qualifica l'ordine di precedenza è determinato secondo le norme dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il personale di cui alla lettera b) è collocato nel nuovo ruolo nel seguente ordine: impiegati di ruolo della carriera ausiliaria, impiegati non di ruolo, operai. Nell'ambito di ciascuna categoria, si applicano i criteri indicati nel precedente comma.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

Alla prima formazione del ruolo della carriera esecutiva previsto dall'articolo 1 si provvede, nel seguente ordine di precedenza:

a) mediante trasferimento, nella qualifica corrispondente, degli impiegati di ruolo

organico delle carriere esecutive del Ministero della difesa in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge presso stabilimenti o enti militari sanitari, che siano muniti di diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica;

b) mediante inquadramento, nella qualifica di assistente tecnico principale, del personale di ruolo della carriera ausiliaria e di quello operaio del Ministero della difesa in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge presso stabilimenti o enti militari sanitari, che siano muniti del diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di tecnico di radiologia medica ed abbiano, nel ruolo di provenienza, maturato il titolo a partecipare ai concorsi previsti dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

c) mediante inquadramento, nella qualifica iniziale, del personale di ruolo della carriera ausiliaria, del personale non di ruolo e di quello operaio del Ministero della difesa in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge, che siano in possesso del diploma indicato alla lettera a), anche se sprovvisti del titolo di studio previsto dall'articolo 2.

Il trasferimento e l'inquadramento sono disposti a domanda degli interessati, da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sulle domande provvede il Ministro sentito il Consiglio di amministrazione per gli impiegati civili, nei limiti dei posti di organico fissati per ciascuna qualifica.

Gli impiegati trasferiti conservano, a tutti gli effetti, l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita, prendendo posto secondo l'ordine del ruolo di provenienza. In caso di pari anzianità di qualifica l'ordine di precedenza è determinato secondo le norme dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il personale di cui alla lettera b) è collocato nel nuovo ruolo nel seguente ordine: impiegati di ruolo della carriera ausiliaria, operai; il personale di cui alla lettera c) è collocato nel nuovo ruolo nel seguente ordine: impiegati di ruolo della carriera ausiliaria, impiegati non di ruolo, operai. Nell'ambito di ciascuna categoria, si applicano i criteri indicati nel precedente comma.

Lo pongo in votazione.

(E approvato).

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo 3-bis:

ART. 3-bis.

Nella prima applicazione della presente legge, i posti di assistente tecnico superiore di radiologia medica che risultassero vacanti dopo effettuati i trasferimenti di cui al precedente articolo 3 sono conferiti per metà mediante scrutinio per merito comparativo e per metà mediante scrutinio per merito assoluto agli assistenti tecnici principali trasferiti o inquadrati ai sensi delle lettere a) e b) dello stesso articolo 3, prescindendo dalla anzianità di qualifica e di effettivo servizio stabilite dall'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

In relazione al parere espresso dalla V Commissione bilancio, domando al rappresentante del Governo se intenda mantenere l'articolo aggiuntivo 3-bis.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Non insisto, onorevole presidente. L'articolo 3 così come è formulato va largamente incontro alle richieste dei sindacati.

PRESIDENTE. Avendo il Governo ritirato il suo articolo aggiuntivo 3-bis, l'emendamento presentato dagli onorevoli Angelini e Venegoni allo stesso articolo aggiuntivo 3-bis nel seguente testo:

Aggiungere il seguente comma:

«Viene riconosciuto ai fini dell'anzianità nel ruolo il servizio prestato presso stabilimenti o enti militari», decade.

ANGELINI. Ci rammarichiamo che la V Commissione bilancio abbia respinto questi emendamenti. Riteniamo, tuttavia, necessaria l'istituzione presso il Ministero della difesa del ruolo di due assistenti tecnici. Diamo il nostro voto favorevole anche se lamentiamo che non sia stato possibile migliorare questa legge attraverso l'accoglimento degli emendamenti.

PRESIDENTE. Do lettura degli articoli 4 e 5 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 4.

Il numero dei posti in organico previsti per ciascuna qualifica del ruolo istituito con

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1974

la presente legge è portato in detrazione alla dotazione organica delle corrispondenti qualifiche del ruolo del personale d'ordine adetto agli uffici della Difesa di cui alla tabella 65 annessa al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479.

(È approvato).

ART. 5.

I soprannumeri che, per effetto delle detrazioni di organico previste dal precedente articolo 4, si determinino nelle varie qualifiche del ruolo di cui alla tabella 65 annessa al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, sono riassorbiti in ragione di un decimo delle successive vacanze.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

All'onere annuo derivante dalla presente legge si fa fronte con i normali stanziamenti del capitolo n. 1601 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1973 e dei corrispondenti capitoli dei successivi esercizi finanziari.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire la cifra: « 1973 » con l'altra: « 1974 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione.

Disegno di legge: « Proroga del termine previsto dall'articolo 1 della legge 15 dicem-

bre 1969, n. 1022, per l'esercizio della facoltà di assumere veterinari civili convenzionati presso enti dell'esercito » (2451):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelini, Armani, Bandiera, Bisignani, Boldrini, Bova, Caiati, Cerri, D'Alessio, D'Auria, Durand de la Penne, Lettieri, Lizzero, Lucchesi, Magri, Mignani, Nahoum, Pellizzari, Radi, Saccucci, Tesi, Vaghi, Venegoni e Villa.

Disegno di legge: « Istituzione presso il Ministero della difesa del ruolo degli assistenti tecnici di radiologia medica » (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (2419):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelini, Armani, Bandiera, Bisignani, Boldrini, Bova, Caiati, Cerri, D'Alessio, D'Auria, Durand de la Penne, Lettieri, Lizzero, Lucchesi, Magri, Mignani, Nahoum, Pellizzari, Radi, Saccucci, Tesi, Vaghi, Venegoni e Villa.

La seduta termina alle 10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO